

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
circa l'istituzione di un reparto di polizia femminile

(del 26 febbraio 1965)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Con una mozione presentata il 22 febbraio 1960 dagli onorevoli Amedeo Boffa, Alberto Bottani e Antonio Snider il Consiglio di Stato fu invitato a esaminare se riteneva « opportuno e possibile la creazione di un reparto di polizia femminile — come esiste già in qualche Cantone confederato — al quale dovrebbero essere affidati quei compiti che in determinate circostanze di cause e di effetti è più opportuno attribuire ad elementi femminili adeguatamente preparati ».

Il comandante della polizia, che a sua volta aveva sollecitato l'assunzione di un certo numero di assistenti di polizia, fu incaricato di chiedere informazioni circa le esperienze fatte in quei Cantoni dove tali servizi erano già stati introdotti. Il comandante della polizia si sdebitò dell'incarico con un rapporto del 14 settembre 1964. Oltre a taluni corpi di polizia comunali, (Losanna-città, Zurigo-città, ecc.) che non furono interpellati, otto Cantoni hanno istituito già da diversi anni un servizio di polizia femminile: Ginevra, Vaud, Vallese, Berna, Zurigo, Lucerna, Basilea e Soletta. Dal rapporto del comandante Lepri si rileva che le condizioni variano da Cantone a Cantone sia per quanto concerne i requisiti di assunzione, sia per quanto attiene al rapporto di subordinazione, allo stipendio ed ai compiti attribuiti alle assistenti di polizia. L'età d'ammissione è fissata tra i 24 e i 35 anni per la quasi totalità dei Cantoni. I titoli di studio variano dagli studi giuridici completi richiesti dal Cantone Zurigo, alla buona istruzione generale di Ginevra e Basilea-città, con preferenza per lo più per gli studi di assistente sociale.

Per quanto concerne la subordinazione le assistenti di polizia sono in generale sottoposte direttamente agli ordini del comando.

A Ginevra dipendono dal capo della pubblica sicurezza e formano una brigata di polizia femminile, mentre a Lucerna dipendono direttamente dal capo della polizia criminale. Nel Canton Zurigo, dove si richiedono studi giuridici completi, lo stipendio varia dai 18.312,— franchi ai 26.580,— franchi. A Soletta invece lo stipendio va da un minimo di Fr. 10.300,— a un massimo di Fr. 13.800,—. A Berna e a Ginevra sono equiparate agli agenti di pubblica sicurezza mentre a Lucerna ricevono lo stipendio di un caporale di gendarmeria. Il Cantone di Vaud paga stipendi inferiori a quelli dei colleghi di sesso maschile.

I compiti e le mansioni attribuiti alle assistenti di polizia non variano essenzialmente da Cantone a Cantone. Si tratta in generale di inchieste e atti di polizia per reati in cui sono coinvolti donne o minorenni (generalmente contro il buon costume) e compiti di sorveglianza, trattamento e prevenzione di minorenni.

Anche nel nostro Cantone si è fatta sentire la necessità di disporre di un servizio di polizia femminile. Questa esigenza, della quale si sono fatti portavoce anche alcuni deputati al Gran Consiglio e segnatamente gli onorevoli firmatari della mozione surriferita, è dimostrata anche dalla statistica che riportiamo dal già citato rapporto del comandante Lepri.

Tra le operazioni di polizia che potranno rientrare nei compiti delle assistenti di polizia si possono segnalare le seguenti :

*Nel 1963*

trasporti di donne		35	
trasporti di minorenni maschi	99		
trasporti di minorenni femmine	13	112	<i>Totale 147</i>
arresti di donne :			
svizzere		43	
italiane		22	
altra nazionalità		14	<i>Totale 79</i>
arresti di minorenni :			
svizzeri		111	
italiani		106	
altra nazionalità		26	<i>Totale 243</i>

*Dal gennaio all'agosto 1964*

trasporti di donne		13	
trasporti di minorenni maschi	44		
trasporti di minorenni femmine	4	48	<i>Totale 61</i>
arresti di donne :			
svizzere		18	
italiane		16	
altra nazionalità		13	<i>Totale 47</i>
arresti di minorenni :			
svizzeri		72	
italiani		51	
altri stati		18	<i>Totale 141</i>

Questi dati confermano chiaramente la necessità di disporre nei ranghi della polizia di personale femminile.

I compiti e le mansioni delle assistenti di polizia, da stabilirsi dal Consiglio di Stato mediante regolamento, possono essere circoscritti come segue :

- funzioni di polizia (arresti, perquisizioni personali, trasporti, sorveglianze, controlli) nei confronti di donne e di minorenni ;
- sorveglianza e protezione dei minorenni con controlli nei locali notturni, bar, ristoranti, cinema, giardini pubblici, ecc. ;
- trattamento dei minorenni sotto inchiesta ;
- collaborazione nelle inchieste per delitti contro il buon costume ;
- servizio di prevenzione nei confronti di donne e minorenni ;
- lavori normali d'ufficio ;
- eventualmente istruzione dei bambini, nelle scuole, sulle norme della circolazione.

Per il resto lo statuto giuridico delle assistenti di polizia è uguale a quello dei loro colleghi di sesso maschile. Esse sono attribuite alla dodicesima classe di stipendio, eccezion fatta per le assistenti che dispongono di un particolare titolo di

studio, per le quali è prevista la nona classe di stipendio analogamente alle assistenti sociali diplomate del Servizio sociale cantonale.

Il reclutamento delle assistenti di polizia non si presenta molto agevole. Si prevede comunque l'assunzione iniziale di un effettivo di almeno 6 unità, che potrà essere ulteriormente aumentato a seconda delle esperienze fatte e delle necessità che andranno presentandosi.

Vi invitiamo pertanto, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, ad approvare l'annesso disegno legislativo che modifica la legge sulla polizia cantonale e la legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti, e considerare nel contempo liquidata la mozione presentata il 22 febbraio 1960 dagli onorevoli Boffa e confirmatari circa l'istituzione di un reparto di polizia femminile.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :  
G. Beati

Disegno di

## LEGGE

che modifica la legge sulla polizia cantonale del 22 gennaio 1963 e la legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 5 novembre 1954

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 26 febbraio 1965 n. 1281 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Gli articoli 17, 19 e 21 della legge sulla polizia cantonale del 22 gennaio 1963 sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

### Art. 17.

Nell'ambito dei servizi della polizia cantonale sono istituiti i **Servizi del comando** seguenti servizi speciali :

- a) identificazione e ricerche
- b) polizia stradale
- c) informazioni
- d) polizia femminile.

Le competenze e le mansioni dei servizi speciali sono stabilite dal Consiglio di Stato mediante regolamento.

Art. 19.

**Reclutamento**

Il reclutamento è fatto per pubblico concorso.

Riservate le norme della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954, ogni concorrente, eccetto le assistenti di polizia, deve avere i seguenti requisiti :

- a) aver compiuto i vent'anni e non aver superato i vent'otto ;
- b) aver assolto la scuola reclute nell'esercito ed essere abile al servizio militare nell'attiva ;
- c) avere la statura minima di m. 1.70 ;
- d) aver superato l'esame di ammissione ;
- e) aver subito con esito positivo la visita medica.

Le assistenti di polizia devono avere i seguenti requisiti :

- a) aver compiuto i 25 anni ;
- b) essere in possesso di una buona istruzione generale ;
- c) conoscere una seconda lingua nazionale e la dattilografia ;
- d) aver superato l'esame d'ammissione ;
- e) aver subito con esito positivo la visita medica.

Art. 21.

**Nomina**

Al termine della scuola reclute il Consiglio di Stato decide sull'ammissione dei candidati che hanno frequentato con esito positivo la scuola stessa e provvede alla loro nomina.

Per l'ammissione di candidati o di candidate in possesso di un titolo di studi superiori o attestante una preparazione scientifica in materia di polizia, si può prescindere dai requisiti di cui all'art. 19 cpv. 2 lett. a) e d) rispettivamente cpv. 3 lett. d) e dalla frequenza della scuola reclute.

*Art. 2.* — L'articolo 32 Sezione 5. « Dipartimento di polizia » lett. F. « Gendarmeria » della legge 5 novembre 1954 sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti è completato con le aggiunte seguenti :

- Classe 9    Assistenti di polizia femminile con diploma di assistente sociale o titolo equivalente
- Classe 12    Assistenti di polizia femminile.

*Art. 3.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.